



____ R. E. T. E. ____
IMPRESE ITALIA

Camera dei Deputati

VI Commissione Finanze

Proposta di legge C. 4440

PELILLO e BERNARDO

**recante "Istituzione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale per gli
esercenti attività d'impresa, arti o
professioni"**

Audizione

17 maggio 2017

Preme esprimere un sentito ringraziamento agli Onorevoli Deputati componenti della Commissione Finanze per l'opportunità offerta a R.E TE. Imprese Italia di fornire un proprio contributo sull'ipotesi di riforma degli studi di settore di cui alla proposta di legge PELILLO e BERNARDO: "Istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni" n. 4440.

Prima di entrare nel merito della proposta è necessaria una premessa con un breve *excursus* sull'applicazione degli studi di settore.

1. PREMESSA

Gli studi di settore sono stati introdotti nella nostra legislazione nel 1993 e la loro prima elaborazione risale al 1998, dopo la firma di un primo protocollo d'intesa fra Ministero delle Finanze ed Associazioni di Categoria. Gli studi sono il frutto, quindi, di un progetto di condivisione e confronto tra Amministrazione Finanziaria e contribuenti e loro rappresentanze ed hanno permesso di superare le precedenti infauste esperienze in tema di *minimum tax* e di altri strumenti per la determinazione presuntiva del reddito d'impresa o professionale quali i parametri ed il contributo diretto lavorativo.

Si è passati da strumenti di determinazione del reddito o di accertamento imposti dal legislatore a strumenti di selezione, controllo e (entro certi limiti) accertamento condivisi.

Quando si crea uno strumento che ha la pretesa di esprimere un giudizio sulla fedeltà fiscale di tutti i contribuenti cui si fa riferimento, l'effetto di tale strumento diventa dirompente. Pertanto, se si vuole che questo abbia la massima efficacia possibile, anche le stime devono essere credibili e sostenibili e ciò è stato, sino ad oggi, possibile per gli studi di settore grazie al confronto fra l'Amministrazione Finanziaria e le categorie rappresentative delle imprese e dei professionisti.

Le responsabilità legate agli studi di settore, e in futuro agli Indicatori sintetici affidabilità fiscale (in breve, ISA), sono molto elevate, perché con essi si esprime un giudizio di massa sulla fedeltà fiscale delle imprese, ovvero sulla bontà dell'azione imprenditoriale intrapresa.

Il sistema attuale, mediante continui confronti fra i diversi attori (imprese e loro rappresentanze, Amministrazione finanziaria e Sose in qualità di partner metodologico del progetto) garantisce il più possibile sia l'assenza di errori, sia una graduale emersione di base imponibile.

Nel tempo, lo strumento è stato arricchito, oltre alla congruità, con altri indicatori, quali gli indici di coerenza e di normalità economica, è stata introdotta l'asseverazione dei dati da parte degli intermediari fiscali e, da ultimo, è stato riconosciuto, a fronte di una corretta applicazione degli studi, uno specifico regime di premialità riservato ai contribuenti *compliant*.

Gli studi sono revisionati triennialmente e, dal 2008, sono stati inseriti specifici correttivi a fronte del perdurante stato di crisi dell'economia: in corrispondenza di ogni revisione dello strumento questo è stato sempre più affinato (contrastando il fenomeno dell'indicazione di dati non veritieri) e gli indicatori di normalità economica e gli indici di coerenza sono stati finalizzati al riconoscimento del regime premiale.

Attualmente sono previsti circa 200 studi di settore suddivisi nelle quattro grandi aree: manifatturiera, servizi, commercio, professioni che ricomprendono tutte le attività economiche. L'applicazione degli studi è limitata ai contribuenti con ricavi non superiori ad € 5.164.000. Il numero dei soggetti che nel 2015 ha applicato gli studi di settore è stato di poco superiore ai 3,4 milioni, pari ad oltre il 66% dei 5.125.808 contribuenti IVA.

Gli accertamenti da studi di settore sono stati poco più di 12.000 nel 2014, a fronte di circa 600.000 soggetti non congrui. Nel corso del 2016, anche sulla base dell'atto di indirizzo del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2015, gli studi di settore sono stati interessati da una semplificazione dei modelli e da una rivisitazione delle modalità di costruzione. Non va dimenticato che i numerosi dati ed informazioni richieste sono frutto di una stagione in cui lo studio era "autosufficiente" ai fini dell'accertamento (circolare n. 58 del 2002). Quindi, per cogliere ogni situazione, e tenerne conto nel livello di congruità, il modello è stato complicato a valle del calcolo di GERICO.

R.E TE. Imprese Italia da diverso tempo sollecita un cambiamento di passo in materia di studi di settore e chiede di abbandonare l'utilizzo dello studio come strumento di accertamento per valorizzarne le potenzialità dello stesso come elemento di *compliance*.

2. LA PROPOSTA DI LEGGE – VALUTAZIONE DI CARATTERE GENERALE

La presentazione della proposta di legge recante **“Istituzione degli indici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”** n. 4440, è accolta con favore da R.E TE. Imprese Italia poiché rappresenta quel forte e deciso segnale di cambiamento da tempo auspicato: un contrasto all’evasione fiscale non più fondato, unicamente, su strumenti di accertamento di tipo presuntivo ma, bensì, attraverso l’incremento della *compliance*. La proposta di legge in esame, a parere di R.E TE Imprese Italia, porta, infatti, all’abbandono degli **“studi di settore”** come strumento di accertamento e apre una nuova stagione, lungamente auspicata da R.E TE. Imprese Italia, in cui una graduale emersione di basi imponibili potrà avvenire attraverso modalità di collaborazione **tra fisco e contribuente**.

La proposta di legge ha infatti “l’obiettivo di favorire, attraverso l’introduzione degli indici, un approccio basato sulla semplificazione degli adempimenti e sulla valorizzazione del dialogo e della collaborazione tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria, anche mediante forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, e, conseguentemente, il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi e l’emersione spontanea delle basi imponibili”.

Tale proposito è condivisibile e R.E TE. Imprese Italia ritiene sia realizzabile attraverso:

- il coinvolgimento dei contribuenti e delle loro rappresentanze;
- la trasparenza della metodologia adottata nell’individuazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità (ISA);
- la costruzione di un modello statistico e di conseguenti livelli di affidabilità in grado di cogliere l’effettivo livello di *compliance* del singolo contribuente.

In breve è la *compliance* l'obiettivo che la proposta di legge in argomento intende perseguire attraverso l'istituzione di **indici sintetici di affidabilità fiscale**, cui sono correlati specifici benefici in relazione ai diversi livelli di affidabilità raggiunti dai contribuenti e intende superare, ampliandone i contenuti, la previsione legislativa contenuta nell'art. 7-bis del D.L. 193/2016 che ha già previsto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, l'individuazione di tali indici.

I benefici correlati si traducono nell'accesso a forme premiali dirette:

- a semplificare taluni adempimenti,
- ad escludere alcuni tipi di accertamento,
- a ridurre i termini di accertamento,

al fine di promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra Amministrazione finanziaria e i contribuenti. Contestualmente all'adozione dei nuovi **indici sintetici di affidabilità** (ISA) cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento, le disposizioni relative agli **studi di settore** previsti dall'articolo 62-bis del D.L. n. 331/1993 e ai **parametri** di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 549 del 1995.

3. OSSERVAZIONI IN MERITO AI SINGOLI ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1 (*Approvazione e revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale*)

Con l'articolo 1 sono istituiti e definiti i nuovi indici sintetici di affidabilità (ISA). I nuovi ISA saranno elaborati con "una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi di imposta" e dovranno "rappresentare la sintesi di **indicatori elementari** tesi a verificare la **normalità** e la **coerenza** della gestione aziendale anche con riferimento a diverse basi imponibili" e gli stessi saranno approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rispetto agli studi di settore, la disposizione normativa prevede che tali indici siano revisionati con cadenza biennale e che possano essere integrati entro il mese

di febbraio del periodo di imposta successivo a quello per il quale devono essere applicati, per tener conto di situazioni di natura straordinaria anche correlate a modifiche normative ed andamenti dell'economia e dei mercati, con particolare riguardo ad attività economiche o aree territoriali determinate.

E' infine previsto che sia un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ad individuare per quali attività economiche debbono essere elaborati gli ISA.

Osservazioni

Con l'articolo 1 è ampliata la base di indagine rispetto a quella utilizzata per gli studi di settore poiché si prevede la stima di diverse basi imponibili che, anche se non indicate espressamente, dovrebbero essere rappresentate oltre che dai ricavi - come negli studi di settore - anche dal valore aggiunto e dal reddito. Dovrebbe pertanto risultare più affinata la verifica della normalità e della coerenza economica dei dati dichiarati dai contribuenti. Il successivo articolo 9 della proposta di legge consente a SOSE di stipulare convenzione con tutte le amministrazioni pubbliche dalle quali possono essere reperite ulteriori informazioni e dati. Dovrebbe pertanto ampliarsi la capacità di calcolare gli indici sintetici di affidabilità utilizzando altri dati oltre quelli direttamente forniti dai contribuenti con la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici (ISA). Sebbene l'utilizzo di queste banche dati possa ridurre la mole di informazioni richieste ai contribuenti, andando verso una auspicata semplificazione dei modelli dichiarativi, risulta fondamentale effettuare una attenta verifica dell'affidabilità dei dati, al fine di evitare di giungere ad indici sintetici lontani dalla reale situazione economica delle imprese cui si riferiscono.

In relazione al comma 5 dell'art. 1 si osserva che l'individuazione delle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici, cioè la platea dei soggetti interessati dagli ISA, dovrebbe essere effettuata all'inizio del processo di elaborazione dei nuovi indicatori. Pertanto, considerato che il comma 4 prevede una revisione biennale degli indici non appare necessaria la programmazione annuale prevista dal comma 5.

Articolo 2 (Comunicazione dei dati)

L'articolo 2 prevede che l'acquisizione di dati avvenga da fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria e dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, nonché da altre fonti (non meglio specificate). Neppure la Relazione illustrativa individua quali siano le altre fonti richiamate in maniera così generica dall'articolo 2.

Viene inoltre previsto che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti:

- appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei predetti dati;
- nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.

Osservazioni

In relazione ai dati da acquisire presso i contribuenti per l'elaborazione degli ISA è del tutto evidente che deve continuare l'azione di semplificazione e riduzione delle informazioni richieste. In merito alla messa a disposizione dei contribuenti degli elementi ed informazioni derivanti dall'elaborazione degli indici si valutano positivamente le anticipazioni fornite, da ultimo dalla Direttrice dell'Agenzia delle entrate nel corso dell'Audizione del 10 maggio 2017 presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, di rendere disponibile nel Cassetto fiscale del contribuente un Report di affidabilità personale e sul sito dell'Agenzia specifici Report informativi relativi all'andamento economico dei settori interessati dagli ISA.

Articolo 3 (Cause di esclusione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità)

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione dei nuovi indici.

In particolare sono individuate le seguenti cause di esclusione:

- a) inizio o cessazione dell'attività ovvero esercizio dell'attività in condizioni non normali;
- b) ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione o revisione.

Osservazioni

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede che ulteriori ipotesi di esclusione possono essere individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In relazione a tale ultimo aspetto R.E TE. Imprese Italia auspica che fra gli esclusi dall'applicazione dei nuovi indicatori siano ricompresi, come avveniva per gli studi di settore, coloro che:

- *determinano il reddito con criteri "forfetari";*
- *esercitano l'attività di incaricati alle vendite a domicilio;*
- *che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità e il nuovo regime forfetario agevolato.*

Tale richiesta è motivata dall'esigenza per tali soggetti, non obbligati alla tenuta di scritture contabili, di dover fornire dati di natura contabile la cui ricostruzione, di fatto, vanificherebbe la semplificazione contabile loro accordata.

Va pure valutata la necessità di inserire fra i soggetti esclusi, quelli ai quali già oggi non si applicano gli studi di settore in quanto interessati da cause di inapplicabilità in ragione del fatto che l'esercizio dell'attività avviene con logiche non prettamente di mercato ad esempio, società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Articolo 4 (Commissione di esperti)

L'articolo 4 dispone l'istituzione di una Commissione di esperti per la valutazione dell'idoneità degli indicatori a rappresentare la realtà cui si riferiscono, prima che gli stessi siano approvati e pubblicati. In attesa dell'istituzione della nuova Commissione di esperti, l'articolo 12 della proposta di legge in esame prevede che le funzioni della stessa siano esercitate in via transitoria dall'attuale Commissione degli esperti (art. 10, comma 7, L. n. 146/1998).

Osservazioni

In merito, R.E TE. Imprese Italia ritiene che, anche per motivi di semplificazione dei processi amministrativi, possano essere attribuiti alla Commissione attualmente istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, i nuovi compiti previsti dall'art. 4. Andrebbe previsto in norma che la Commissione si doti di un proprio regolamento interno disciplinante il funzionamento dell'organo.

Articolo 5 (Incremento dell'ottemperanza agli obblighi fiscali)

L'articolo 5 accorda ai contribuenti **la facoltà di integrare i dati delle dichiarazioni per migliorare la propria collocazione rispetto agli indicatori e, conseguentemente, al valore dell'indice sintetico di affidabilità, anche al fine di accedere agli specifici benefici correlati ai diversi livelli di affidabilità.** Il contribuente potrà effettuare tale integrazione indicando **ulteriori elementi positivi** di reddito (ricavi/compensi), ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che determinino un corrispondente maggior volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

La disposizione, al comma 4, disciplina gli aspetti legati al versamento delle maggiori imposte scaturenti dagli ulteriori componenti indicati in dichiarazione e alla loro annotazione. In particolare non si applicano sanzioni ed interessi a condizione che:

- a) il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e con le modalità previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i

pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte;

- b) gli ulteriori componenti positivi siano annotati, entro il termine di cui alla lettera a), secondo modalità individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Osservazioni

A parere di R.E TE. Imprese Italia, per motivi di semplificazione, i maggiori ricavi/compensi dovrebbero essere solo indicati nelle rispettive dichiarazioni fiscali evitando appesantimenti con ulteriori annotazioni degli stessi nella contabilità del contribuente pertanto dovrebbe essere abrogata la lett. b).

Articolo 6 (Regime premiale)

L'articolo 6 riguarda l'introduzione di un sistema premiale, legato alla collocazione del contribuente rispetto all'indice sintetico di affidabilità, che permetta di riconoscere e graduare benefici riferiti sia alla semplificazione degli adempimenti, sia all'esclusione dai controlli, con particolare riguardo agli accertamenti basati su presunzioni o elementi indicativi di capacità contributiva, sia alla riduzione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.

In particolare sono previsti:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità relativamente all'imposta sul valore aggiunto per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

- l'anticipazione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La graduazione delle premialità, in relazione alla collocazione del contribuente rispetto all'indice sintetico di affidabilità fiscale, è individuata attraverso un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale possono anche essere differenziati i termini di accesso alla disciplina medesima, tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente.

Osservazioni

In relazione all'art. 6, R.E TE. Imprese Italia evidenzia che:

- *il dettato della lettera b) del comma 1, deve essere allineato alle nuove disposizioni previste in materia di visto di conformità dal decreto legge n. 50 del 2017, prevedendo che l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, per compensare crediti di importo non superiore a 50.000 euro sia esteso anche ai crediti relativi a imposte dirette, imposte sostitutive, ritenute, IRAP e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione;*
- *in merito alla lettera d) del comma 1, la norma dovrebbe specificare di quanto possono venire anticipati i termini di decadenza anche in relazione ai diversi livelli di premialità;*
- *per assegnare un concreto impulso alla compliance ed allo stesso tempo garantire una forma graduale e sistemica di riduzione della pressione fiscale sulle piccole imprese, occorre cogliere l'opportunità dell'introduzione degli ISA, per assegnare dei premi anche in termini di riduzione della pressione fiscale per i contribuenti che, oltre a presentare un indice molto alto di affidabilità, dichiarano un reddito superiore a quello che mediamente può*

essere attribuito all'impresa. Con il passaggio dagli attuali "modelli organizzativi" utilizzati dagli studi di settore ai "modelli di business" per la costruzione degli ISA la possibilità di arrivare ad individuare un reddito di "benchmark" cui riferire i benefici risulta anche più semplice. Il beneficio in termini di riduzione della pressione fiscale potrebbe essere assegnato sulla parte incrementale del reddito di "benchmark" per premiare la fedeltà o anche le migliori preformace di azione imprenditoriale rispetto a quelle medie del settore di appartenenza.

R.E TE. Imprese Italia evidenzia che gli indici di affidabilità dovrebbero essere utilizzati a favore del contribuente per attribuire benefici ai contribuenti compliant. Mentre i contribuenti con bassi livelli di affidabilità, nella scala da 1 a 10, potrebbero rientrare in eventuali liste di selezione (si veda al riguardo art. 8 del DDL in esame).

Se il contribuente, in base al suo posizionamento rispetto alla scala di valore dell'indicatore sintetico di affidabilità, è ritenuto compliant in quanto adempie agli obblighi fiscali nel rispetto del dettato costituzionale (concorrere in base alla propria capacità contributiva), dovrebbero essere prese in considerazione non forme premiali dirette ad escludere talune forme di accertamento o a ridurne i termini, bensì considerare la chiusura definitiva del rapporto, salvo l'emersione di elementi e fatti indicatori oggettivi di evasione.

Infine, considerato che dall'attuazione della disciplina del regime premiale discendono diretti effetti sulla sfera impositiva dei contribuenti nonché ritenuto che i livelli degli indici entro i quali vengono assegnati i premi indicati dalla norma saranno individuati dai singoli decreti di approvazione degli ISA, appare più corretto, sia sotto il profilo della gerarchia delle leggi sia sotto il profilo di opportunità, che i diversi premi assegnati siano individuati con gli stessi decreti di attuazione degli ISA.

Articolo 7 (Disposizioni di attuazione)

Con l'articolo 7 sono demandati ai provvedimenti dell'Agenzia delle entrate l'attuazione delle norme in esame.

Articolo 8 (Controlli)

Con l'articolo 8 l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici, nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Comunicazioni dei rapporti da parte Banche, Poste ecc.,).

Osservazioni

In base alla Relazione illustrativa alla proposta di legge si tratterebbe di una disposizione mirata a circoscrivere l'attività di controllo nei confronti di soggetti che presentano un basso profilo di affidabilità fiscale. E' auspicabile, per rendere trasparente il processo ed incrementare la compliance, che venga reso palese il livello di affidabilità al di sotto del quale verrà a concentrarsi l'attività di accertamento prevista dall'art. 8. In assenza di tale indicazione verrebbe meno la spinta alla collaborazione e al corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti.

E' fondamentale, infatti, che i nuovi ISA, oltre ad essere uno strumento per assegnare dei premi, siano anche un valido strumento di selezione per i controlli. Per garantire che questo possa portare ad un ulteriore concreto impulso ad una auspicata ulteriore compliance occorre che le informazioni sui criteri di selezione siano conoscibili dal contribuente prima dei termine per effettuare i versamenti dei tributi.

Articolo 9 (Affidamento mediante concessione dell'elaborazione e della revisione degli indici)

L'articolo 9 prevede che siano affidate a SOSE l'elaborazione e la revisione degli indici di affidabilità, nonché ogni altra attività idonea a potenziare le attività di analisi del rischio per il contrasto della sottrazione di basi imponibili all'imposizione, e conferisce alla stessa società la facoltà di stipulare convenzioni non onerose con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri soggetti interessati, ai fini dello svolgimento delle predette attività, compreso l'accesso alle banche di dati necessarie a tale fine.

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Articolo 10 (Omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti per gli indici)

L'articolo 10 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 1, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 nei casi omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità, di cui all'art. 2, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati.

Osservazioni

*La sanzione di cui all'art. 8, co. 1, del dlgs n. 471/1997, riguarda le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni. Detta sanzione amministrativa va da 250 a 2.000 euro. E' da rilevare che il comma 1, ultimo periodo, dispone che si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli **studi di settore**, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte delle Agenzia delle entrate. Il successivo comma 2 dell'articolo 10 in argomento prevede che, nei casi indicati al comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo*

possesso, consentendo allo stesso di correggere gli errori entro il termine indicato dalla medesima Agenzia. In caso d'inerzia, il contribuente decade dai benefici della premialità di cui all'articolo 6 della proposta di legge e nei suoi confronti riacquistano efficacia i termini ordinari per l'accertamento.

La finalità dell'articolo 10 è quella di assicurare l'ottemperanza agli obblighi di comunicazione dei dati e degli elementi rilevanti ai fini dell'elaborazione e dell'applicazione degli indici di affidabilità, in quanto i benefici connessi e le semplificazioni applicate rendono fondamentale, ai fini sia della costruzione sia dell'applicazione di tali indici, che i dati dichiarati dai soggetti interessati siano veritieri. R.E TE. Imprese Italia propone che normativamente venga stabilito che la richiesta di correzione dei dati comunicati ovvero di invio degli stessi avvenga entro il termine stabilito dall'Agenzia concedendo, in ogni caso, almeno 60 giorni per adempiere.

Articolo 11 (Abrogazione delle disposizioni relative ai parametri e agli studi di settore)

L'articolo 11 contiene disposizioni circa la cessazione graduale dell'applicazione delle disposizioni in materia di parametri (art. 3, commi da 181 a 189, L. n. 549/1995) e di studi di settore (art. 62-bis DL. n. 331/1993), con effetto dai periodi d'imposta per i quali entreranno in vigore i nuovi indici sintetici di affidabilità, relativamente alle attività cui questi ultimi si applicheranno. Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente proposta di legge. Con l'abrogazione dell'art. 10-bis L. 146/1998, è disposta la fine della revisione degli studi di settore dall'anno 2017. Infine è abrogato l'art. 7 bis del DL. 193/2016 relativo all'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e all'abolizione degli studi di settore.

Articolo 12 (*Disposizioni transitorie*)

L'articolo 12 contiene una disposizione transitoria per il periodo d'imposta 2017, al fine di individuare le attività economiche per le quali elaborare gli indici in base a quanto previsto all'articolo 1, comma 5, nonché una norma per il coordinamento delle funzioni della commissione istituita dall'articolo 4 con quelle della Commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Articolo 13 (*Clausola di neutralità finanziaria*)

L'articolo 13 dispone che dall'attuazione delle disposizioni della proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Osservazioni

Al riguardo si segnala che con l'abrogazione degli studi di settore e dei parametri verrà meno il gettito relativo all'adeguamento ai livelli di congruità oggi previsti da parte di coloro che non risultano congrui, è del tutto evidente che solo una effettiva premialità potrà spingere i contribuenti ad integrare i propri ricavi/compensi come pure potrà agire in tal senso il rendere palese il valore dell'indicatore al di sotto del quale si avvia l'attività di programmazione prevista dall'art. 8.